



**Comune di Bologna**  
**Area Economia e Lavoro**

PG.N. 328901/2018

**OGGETTO:** DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI AUTOMATICI CON VINCITA IN DENARO PRESENTI IN ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86, 88, 110 COMMA 6 DEL TULPS (R.D. 773/1931).

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che il Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna ha segnalato già dal mese di ottobre 2017, in diverse occasioni e anche nel corso di conferenze pubbliche, che stanno emergendo dati preoccupanti, con specifico riferimento alla realtà del Distretto di Bologna, in merito all'incremento del fenomeno del cosiddetto "gioco d'azzardo patologico", con conseguente aumento del numero di utenti assistiti dal Servizio per le Tossicodipendenze (SerT);

- che, in particolare, dai dati forniti dall'A.U.S.L. si evince quanto segue:

a) il fenomeno dell'incremento del gioco d'azzardo e il successivo, progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo nel nostro Paese aspetti di problematicità, oltre che sul piano psicologico individuale, su quello relazionale, familiare, sociale, culturale e penale;

b) secondo i dati forniti dall'Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche, la stima delle persone affette da gioco d'azzardo patologico nel territorio di competenza dell'A.U.S.L. si attesta su una stima di 1,8 per 1000 abitanti;

c) il numero di utenti assistiti dai SerT nel territorio di competenza dell'A.U.S.L. per problemi di disturbo di gioco d'azzardo patologico è aumentato da 36 nell'anno 2011 a 201 nell'anno 2017;

- che, secondo il Dipartimento Politiche Antidroga (Relazione al Parlamento del 2011) già nel periodo 2007-2008 i giocatori d'azzardo patologici ammontavano all'1% della popolazione generale e i giocatori "problematici" al 5%, mentre attualmente si stima che i primi rappresentino il 7-10% della popolazione e quelli "problematici" ammontino al 10-18%; conseguentemente è ipotizzabile prevedere, nei prossimi anni, un incremento significativo del numero di persone che si rivolgeranno ai servizi dell'A.U.S.L., tenendo conto anche di coloro che, ad oggi, non vi accedono;

- che la letteratura scientifica evidenzia come le variabili che concorrono all'instaurarsi di una condizione psicopatologica del giocatore sono diverse:

a) aumento dell'offerta di giochi d'azzardo che comportano utilizzo di denaro;

b) facile accessibilità ai vari tipi di gioco;

c) promozione e incentivazione, attraverso la pubblicità, del gioco d'azzardo proposto come un'opportunità possibile per tutti, per un cambiamento di vita e un rapido miglioramento delle proprie condizioni sociali ed economiche;

d) caratteristiche additive dei nuovi giochi d'azzardo;

- che su tale sfondo le vulnerabilità individuali, gli aspetti della personalità, quelli relazionali e

familiari, nonché le condizioni psichiche individuali possono favorire l'instaurarsi di un comportamento problematico rispetto al gioco d'azzardo, ovvero produrre vere e proprie dipendenze.

**Evidenziato:**

- che rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

- che il Comune di Bologna ha aderito alle politiche di contrasto del gioco d'azzardo promosse dalla Scuola delle buone pratiche, facendo proprio il "Manifesto dei Sindaci" e partecipando ad iniziative di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti del legislatore nazionale;

**Sottolineato inoltre :**

- che il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 8 novembre 2012, n. 189 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da "ludopatia";

- che la Regione Emilia-Romagna è intervenuta in materia di ludopatia e, in particolare, ha approvato la Legge 4 luglio 2013, n. 5, recante "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate";

**Tutto ciò premesso :**

- ritenuto necessario intervenire al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione, in particolar modo dei minori e degli anziani soli, prevedendo una limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, collocati all'interno di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, ecc.) o dell'art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, ecc.);

- precisato che la limitazione del funzionamento degli apparecchi in oggetto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso, con l'intervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi in quanto meno soggetti al controllo della comunità e in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei giovani. Tutto ciò, quindi, non tanto per rendere inaccessibile il gioco in senso assoluto, quanto per evitarne l'utilizzo sconsiderato;

- evidenziato che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "Altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e, pertanto, non costituiscono oggetto della presente ordinanza;

- considerato che il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 239, P.G. n. 57985/2018 del 14/05/2018 che prevede che l'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 (Testo Unico degli Enti locali) e che detta ordinanza può prevedere una disciplina specifica per le Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (art. 7);

**Rilevato** che l'introduzione di limiti di orario è funzionale ad evitare danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e, in particolare, dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il quale, nell'art. 34, commi 2 e 4, richiama le "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità" ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

Ritenuto quindi particolarmente utile intervenire sull'orario di funzionamento nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, temperando peraltro valori meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione, con particolare riguardo ai minori e all'iniziativa economica delle imprese;

**Richiamata** la vigente disciplina in materia e in particolare:

- il R.D. 773/1931 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza" e in particolare l'art. 110;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- il Decreto Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS";
- il D.L. n. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito in legge n. 189/2012 s.m.i.);
- la L.R. n. 5/2013 recante "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate";

Visti:

- l'art. 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
- gli artt. 41 e 118 della Costituzione;
- il vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

1. Gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del R.D. 773/1931 (TULPS) collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, ...) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo) del TULPS (R.D. 773/1931) sono fissati su tutto il territorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i

giorni, compresi i festivi.

2. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l'interruttore elettrico. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui al punto precedente, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.

3. Per le sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 è ammessa la deroga agli orari di funzionamento di cui al punto 1, limitatamente al funzionamento del gioco del bingo.

### **DISPONE**

- che la violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni apparecchio acceso al di fuori degli orari massimi di funzionamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 239, P.G. n. 57985/2018 del 14/05/2018, nei modi e nelle forme di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e pubblicata sul sito istituzionale;

- che la presente ordinanza sia comunicata:

all'Area Sicurezza Urbana Integrata - Via Enzo Ferrari, 42 Bologna;

alla Questura di Bologna;

al Comando Provinciale dei Carabinieri;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

ai Presidenti dei Quartieri;

ai Direttori dei Quartieri.

- l'abrogazione dell'ordinanza sindacale P.G. N. 140904/2015;

- che la Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, curino l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

**Bologna, 03/08/2018**

**F.TO IL SINDACO**  
**Virginio Merola**

---

La presente copia è ricavata automaticamente dall'archivio informatizzato delle ordinanze del

Comune di Bologna.

Il Funzionario incaricato